



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Emanato con D.R. n. 112 del 13 febbraio 2013



Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

INDICE

TITOLO I - PREMessa	2
ART. 1 – FINALITÀ.....	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	2
TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO	2
ART. 4 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO.....	2
ART. 5 – IL DIRETTORE.....	3
ART. 6 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	3
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	3
ART. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	4
ART. 9 – LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO.....	5
ART. 10 – I CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO.....	5
ART. 11 - LA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA.....	6
ART. 12 – UNITÀ DI RICERCA.....	6
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI	6
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	6

TITOLO I - Premessa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di ricerca nell'ambito della Sociologia e delle altre discipline rappresentate nel dipartimento nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori; cura i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favorisce la promozione e la diffusione della conoscenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Dipartimento, alla Scuola di dottorato e ai corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura responsabile per quanto non è disposto dai rispettivi regolamenti didattici.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Dipartimento", il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento;
 - b) per "Direttore", il Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento;
 - c) per "Statuto", lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento;
 - d) per "Regolamento generale", "Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità", "Regolamento didattico di Ateneo", i rispettivi Regolamenti dell'Università degli Studi di Trento;
 - e) per "Corsi di studio", i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, i Corsi di specializzazione;
 - f) per "assegnista", un titolare di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010.

TITOLO II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) i Consigli di Corso di studio.



Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica, e provvede altresì, se a tal scopo delegato dal Consiglio di Dipartimento, ad apportare eventuali rettifiche o integrazioni alle sopra citate delibere;
 - d) propone al Consiglio, nel quadro dei principi d'Ateneo e sentita la giunta, i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - g) con proprio decreto può nominare tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni nel rispetto delle prerogative degli altri organi del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
5. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Dipartimento;
 - b) i professori associati del Dipartimento;
 - c) i ricercatori del Dipartimento;
 - d) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
 - e) un rappresentante dei dottorandi del Dipartimento;
 - f) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 8 e comunque non inferiore a 3;
 - g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento.
2. I rappresentanti di cui alle lett. d), e) f) e g) durano in carica per i due anni accademici successivi alla loro elezione; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore;
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente



Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario;

3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni; il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un componente del personale tecnico-amministrativo designato dal Direttore. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione;
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti. Dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati. Previa presentazione di idonea documentazione, sono considerati motivi di assenza giustificata: malattia del componente del Consiglio, missione debitamente autorizzata dal Direttore, partecipazione alle sedute degli organi centrali di Ateneo di cui all'art. 3 dello Statuto, partecipazione in qualità di membro a Commissioni concorsuali ed elettorali.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio sottopone al Senato Accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio formula al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore.
3. Il Consiglio contribuisce, nelle forme definite dalla legislazione nazionale e dai regolamenti d'ateneo, al reclutamento del nuovo personale accademico e alla promozione del personale accademico già presente. Il Consiglio delibera in ordine a chiamate e conferme in ruolo di professori e di ricercatori.
4. Il Consiglio delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale sulla base di quanto elaborato dai Consigli di corso di studio o d'area.
5. Il Consiglio detta i criteri generali per l'allocazione delle risorse e l'utilizzo dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca, di didattica e di reclutamento. Detti criteri dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno, ivi compresa l'assegnazione di eventuali risorse in caso di nuove afferenze.
6. Il Consiglio detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione.
7. Il Consiglio delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio.
8. Il Consiglio delibera le modalità di nomina dei docenti membri della Commissione paritetica per la didattica.
9. Il Consiglio approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione.
10. Il Consiglio delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali.
11. Il Consiglio elabora, nel quadro del regolamento d'Ateneo, le proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato ed elegge i rappresentanti in tali strutture. Elabora inoltre le proposte di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
12. Il Consiglio può istituire eventuali unità di ricerca quali programmi di ricerca, laboratori, sezioni o altro, non dotati di autonomia amministrativa, né di organi di governo propri;
13. Il Consiglio discute ed approva le proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari e Consorzi, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.



Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

14. Il Consiglio approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di programmi di collaborazione scientifica subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio.
15. Il Consiglio approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.
16. Il Consiglio delega proprie funzioni ad altri organi dipartimentali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.
17. Il Consiglio si esprime in merito a tutto ciò che compete in base a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 9 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario, da due rappresentanti dei professori di 1^a fascia, da due rappresentanti dei professori di 2^a fascia, da due rappresentanti dei ricercatori. Vi partecipa senza diritto di voto il responsabile dello staff di Dipartimento.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. La durata del mandato della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore di Dipartimento.
4. La convocazione della Giunta è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni.
5. La verbalizzazione delle sedute della giunta, ove necessario, viene svolta dal Direttore Vicario; in caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione.
6. Le norme di funzionamento della Giunta sono quelle definite per il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
7. La Giunta coadiuva il Direttore negli adempimenti di cui all'art. 5 e delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 10 – I Consigli di corso di studio

1. Per ogni Corso di studio (o per più corsi di studio congiuntamente) di cui il Dipartimento sia struttura responsabile, il Consiglio di Dipartimento delibera l'attivazione di un Consiglio di Corso di Studio o, nel caso di più Corsi di Studio, di un Consiglio di Area.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Trento che svolgono attività didattica nel rispettivo Corso, secondo quanto previsto dal Manifesto annuale e da un rappresentante degli studenti eletto dagli iscritti al corso di studio.
3. Il Presidente di Consiglio di Corso di Studio o di Area viene eletto dai componenti il Consiglio ed è scelto tra i professori di 1^a fascia, 2^a fascia e ricercatori a tempo indeterminato, membri del Consiglio ed afferenti al Dipartimento. Il presidente è nominato con decreto del Direttore, resta in carica per la durata di tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. Più Consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di trasformarsi in un Consiglio d'area del quale faranno parte i componenti di tutti i Consigli di Corso di studio coinvolti, mantenendo le specifiche competenze attribuite al Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio d'Area resterà in vigore fino a diversa deliberazione.
5. Il Consiglio di Corso di Studio o di Area, è convocato dal suo Presidente, o in caso di necessità dal Direttore. Le norme di funzionamento sono quelle definite per il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
6. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Il Presidente può tuttavia invitare alle riunioni soggetti esterni.
7. Il Consiglio di Corso di Studio o di Area:
 - a) si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attività didattica svolta e programmare l'attività didattica dell'anno successivo;
 - b) coordina lo svolgimento delle attività didattiche relative al corso di studio;
 - c) propone al Consiglio di Dipartimento il manifesto annuale degli studi;
 - d) sottopone al Consiglio di Dipartimento eventuali proposte di modifica dell'ordinamento e/o del regolamento didattico del corso di studio di cui è espressione;
8. Per le attività didattiche comuni a più Corsi di studio, i rispettivi Consigli di Corso di Studio o di Area possono coordinare e concordare in maniera unitaria i propri interventi.



Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Art. 11 - La Commissione paritetica per la didattica

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la didattica. È compito della Commissione sovrintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.
2. La Commissione resta in carica due anni accademici ed è composta ai sensi dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo da tre docenti scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento e tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera le modalità di nomina dei docenti.
4. Gli studenti vengono nominati collegialmente dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. In mancanza di tale nomina, il Direttore indice un'elezione a scrutinio segreto. L'elettorato attivo è composto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento. Ogni rappresentante può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti il seggio viene assegnato in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) al rappresentante della lista che ha ricevuto più voti;
 - b) al rappresentante che ha ricevuto più preferenze.
5. La Commissione è convocata dal Direttore, che la presiede. La Commissione invia al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulla didattica. In particolare la relazione prende in esame la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; il regolare svolgimento delle carriere degli studenti; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione dell'ambiente di studio.

Art. 12 – Unità di ricerca

1. Il Consiglio può istituire, su proposta di almeno tre dei professori e ricercatori afferenti allo stesso, unità di ricerca quali programmi di ricerca, laboratori, sezioni o altro.

Le unità di ricerca possono proporre al Consiglio l'attivazione di programmi di ricerca, la stipula di contratti conto terzi, la progettazione e realizzazione di iniziative didattiche e di ricerca con altri atenei ed enti di ricerca italiani o esteri. Tali attività possono essere perseguite tramite risorse finanziarie ad esso specificamente destinate, quali contributi, quote di adesione, corrispettivi per attività conto terzi e trasferimenti, nonché finanziamenti provenienti da Enti nazionali, europei ed internazionali. Le attività devono inoltre essere coerenti con il piano strategico pluriennale di Dipartimento e funzionali ai programmi di ricerca in atto.
2. I professori e ricercatori aderenti ad ogni specifica unità di ricerca possono proporre al Consiglio un responsabile scelto tra i professori e ricercatori afferenti al dipartimento e una propria organizzazione interna.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle unità di ricerca sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
4. Al termine di ogni anno accademico le unità di ricerca sottopongono al Consiglio una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per l'anno successivo, sulla base della quale il Consiglio delibera nel quadro della programmazione dell'attività scientifica, circa eventuali fondi a disposizione e circa il proseguimento dell'attività delle unità medesime.

TITOLO III – Norme transitorie e finali

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del Decreto Rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.